



CONVENZIONE DI AVVALIMENTO

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MASE (EX PIANO OPERATIVO AMBIENTE POA-FSC 2014-2020) - COMUNE DI TRIVENTO - SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI NELL'AREA CASALOTTI A RIDOSSO DEL CENTRO URBANO - COMPLETAMENTO – CODICE RENDIS: 14IR512/G1 – CUP: B66J17000300002 – IMPORTO: € 500.000,00 – DECRETO DI FINANZIAMENTO: DPCM 2 DICEMBRE 2019

Il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Molise, C.F.: 97684720580, di seguito per brevità denominato semplicemente "Commissario", nella persona del Presidente della Regione Molise Francesco Roberti, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede della Regione Molise in Campobasso, alla Via Genova, 11,

E

Il Comune di Trivento, di seguito per brevità denominato semplicemente "Ente Avvalso", rappresentato dal legale rappresentante dell'Ente nella persona di Luigi Pavone sindaco p.t., domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede municipale,

PREMESSE:

VISTO:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'art. 36-ter, comma 7, lett. a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e dall'art. 29-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone, in particolare, che "Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati ... Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.";
- il medesimo art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, secondo cui "L'attuazione degli interventi è assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.";
- la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021 "Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica" con cui viene approvato il PSC del MASE, nell'ambito del quale sono riclassificati il Piano Operativo Ambiente 2014-2020, il Piano Dissesto Idrogeologico ed il Fondo Progettazione Dissesto Idrogeologico, di cui alla citata delibera CIPE n. 32;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, recante "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 16/07/2025 che approva il nuovo

documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica unitamente ai suoi allegati

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse formano elemento essenziale e indefettibile e parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

La presente Convenzione, tesa a rendere snella, efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione degli interventi in capo al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico della Regione Molise, regola i rapporti tra Commissario ed Ente Avvalso per la realizzazione dell'intervento in oggetto e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

Con la presente Convenzione il Commissario si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, del Comune di Trivento per l'espletamento delle funzioni e delle attività tecniche ed amministrative finalizzate all'attuazione dell'intervento.

Il Commissario nell'esercizio delle proprie funzioni mantiene la titolarità dell'intervento e del procedimento amministrativo.

L'Ente Avvalso svolgerà le funzioni suddette in nome e per conto del Commissario, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come, ad esempio, progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.

L'Ente avvalso ed il RUP dell'intervento, si atterrano alle indicazioni ed alle regole stabilite dal SI.GE.CO del PSC del MASE approvato con Decreto n.59 del 16/07/2025 e relativi allegati ed in particolare delle Linee guida del Beneficiario (Allegato A) e relativi allegati e delle Linee guida informazione e comunicazione PSC (Allegato D).

Art. 3 (Regolamento)

Il rapporto di avvalimento è disciplinato in conformità al Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento.

Art.4 (Responsabile Unico del Progetto)

Il RUP, in possesso di adeguata professionalità ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al citato decreto, che certificata di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 d.lgs. 36/2023 e di obbligarsi a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo, oltre ai compiti e alle funzioni di cui alla vigente normativa di settore, a far data dalla stipula della presente Convenzione svolge anche i compiti e le funzioni di cui al Regolamento di avvalimento.

Art.5 (Documentazione progettuale)

La documentazione progettuale richiamata nel Decreto Commissariale di avvalimento costituisce elemento essenziale e parte integrante della presente Convenzione.

Gli oneri per le attività già espletate dall'Ente Avvalso prima della sottoscrizione della presente Convenzione gravanti sull'intervento saranno rimborsati all'Ente Avvalso da parte del Commissario.

Art. 6 (Impegni dei sottoscrittori)

Il Comune di Trivento accetta il ruolo di Ente Avvalso, mette a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria per la rapida attuazione dell'intervento e, nell'espletamento delle funzioni avvalse, si impegna ad agire nel rispetto della vigente normativa di settore e del cronoprogramma di cui all'allegato Regolamento.

Il Commissario si impegna a garantire il tempestivo pagamento delle somme necessarie nel rispetto degli atti approvati con riferimento a quanto stabilito nel Regolamento.

L'Ente Avvalso è tenuto a comunicare al Commissario, in tempo utile per l'adozione o l'approvazione degli opportuni provvedimenti correttivi, qualsiasi circostanza potenzialmente tale da generare oneri derivanti da ritardi, inadempienze e contenzioso.

Art. 7 (*Accesso agli atti*)

L'accesso agli atti è esercitabile nei confronti dei soggetti competenti all'adozione dei relativi atti.

Art. 8 (*Procedure di affidamento*)

L'Ente avvalso dovrà adottare, nel rispetto della normativa vigente, le procedure di affidamento e i criteri di selezione delle offerte più snelli e celeri, senza creare pregiudizio alla realizzazione dell'intervento a regola d'arte e alla sua economicità.

Art. 9 (*Revoca della Convenzione di avvalimento*)

La presente Convenzione potrà essere revocata nei casi disciplinati nel Regolamento.

Art. 10 (*Durata*)

La presente Convenzione decorre dalla data di notifica del Decreto Commissariale di avvalimento e termina con l'emanazione del Decreto di chiusura dell'intervento.

Art. 11 (*Clausola di rinvio*)

La clausola di rinvio è disciplinata nel Regolamento.

Art.12 (*Foro competente*)

Il Foro competente è quello di Campobasso e le eventuali controversie sono disciplinate nel Regolamento.

Art. 13 (*Trattamento dei dati personali e nomina del responsabile del trattamento*)

Con la stipula della presente convenzione il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata della Convenzione è individuato dall'Ente Avvalso.

A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e si impegna ad effettuare, per conto del Commissario, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire le prestazioni dettagliate nella presente Convenzione, nei limiti delle finalità ivi specificate e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente Avvalso

Il Commissario di Governo